

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71»

(COM(2003) 468 def. — 2003/0184 (COD))

(2004/C 80/29)

Il Consiglio, in data 3 settembre 2003, ha deciso conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Boldt in data 25 novembre 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404^a sessione plenaria, con 111 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato aggiornato e modificato a più riprese per essere adeguato tanto all'evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale dei vari Stati membri quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che influiscono sulla sua applicazione futura. Alcune modifiche sono poi state rese necessarie dalla progressiva adesione all'Unione europea di nuovi Stati membri.

1.2. Le modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1408/71 hanno inoltre reso necessario adeguare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 574/72, che su di esso si fonda.

2. Sintesi della proposta di regolamento della Commissione

2.1. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. Fondamentalmente la proposta mira ad aggiornare i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, in particolare per quanto riguarda le prestazioni speciali pecuniarie a carattere non contributivo. Tale aggiornamento ha assunto carattere di urgenza a seguito di una serie di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee che fanno giurisprudenza in materia di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

2.2. In numerose occasioni la Corte di giustizia ha constatato la necessità di dare un'interpretazione restrittiva al «principio di esportabilità delle prestazioni». Ciò significa che a tale principio si potrà derogare solo per le prestazioni speciali, a carattere non contributivo e incluse nell'allegato II bis.

2.3. La proposta mira anche a tenere conto dei mutamenti intervenuti nelle legislazioni nazionali in conseguenza sia di sentenze giudiziarie sia della stessa evoluzione dei regimi di protezione sociale nei vari Stati membri.

2.4. Il documento della Commissione propone inoltre di aggiornare i regolamenti comunitari che riguardano le relazioni tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni contenute negli accordi bilaterali in materia di protezione sociale.

2.5. Le altre proposte della Commissione riguardano alcuni adattamenti del testo degli allegati relativi agli Stati membri e alcuni aggiustamenti di carattere tecnico.

3. Osservazioni generali

3.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione e ribadisce quanto già osservato nel parere del 27 gennaio 1999 sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾: il fatto, cioè, che le modifiche proposte devono venire incontro alla necessità di riformare e aggiornare i regolamenti intesi a facilitare il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale⁽²⁾. Questa proposta giunge proprio nel momento in cui la riforma generale intesa ad aggiornare e a semplificare il regolamento (CEE) n. 1408/71, come pure a migliorarne il coordinamento, entra nella fase finale.

(1) GU C 101 del 12.4.1999.

(2) GU C 75 del 15.3.2000.

3.2. Se su alcuni punti si è già raggiunto un consenso (ad esempio, il Titolo III, capitolo 8, riguardante le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, e i principi fondamentali concernenti gli allegati al regolamento (CEE) n. 1408/71), il dibattito prosegue sulle prestazioni da includere negli allegati relativi ai singoli Stati. È dunque possibile che il testo della proposta in esame subisca alcune modifiche.

3.3. Il Comitato condivide pienamente l'obiettivo di una riforma di fondo dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, al fine di rendere la legislazione più chiara e di più facile interpretazione e comprensione per i cittadini dell'Unione che si avvalgono del diritto di circolare all'interno della Comunità. È dunque importante che anche la relativa giurisprudenza venga inclusa nella legislazione.

4. Osservazioni specifiche

4.1. Articolo 1, paragrafo 1: modifica dell'articolo 4, paragrafo 2 bis: La modifica proposta precisa la natura delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo. Il nuovo testo chiarisce il concetto e si allinea alla giurisprudenza. La proposta di modifica dell'articolo 4, paragrafo 2 bis, è conforme alla formulazione già approvata nella riforma del regolamento (CEE) n. 1408/71. Rispetto alla formulazione attuale questa proposta presenta una struttura più logica ed è di più agevole comprensione.

4.2. Articolo 1, paragrafo 3: si propone di modificare l'articolo 10 bis, paragrafo 1, per chiarire maggiormente quali

sono i diritti non «esportabili». La proposta precisa il testo senza tuttavia modificarne il contenuto.

4.3. Articolo 1, paragrafo 4: si propone di integrare l'articolo 23 con un nuovo paragrafo 2 bis, onde precisare in che modo si debba tenere conto dei periodi di riferimento compiuti nei diversi Stati membri. La proposta rende il testo più chiaro e riduce le difficoltà di comprensione, consentendo così ai cittadini di capire e interpretare meglio i loro diritti.

4.4. Articolo 1, paragrafo 5: si propone di sostituire l'articolo 33, paragrafo 1, con una nuova formulazione che precisi più chiaramente i vincoli cui sono soggette le istituzioni interessate nel calcolo delle pensioni. Per questo articolo era in effetti necessaria una modifica tale da accrescere la sicurezza giuridica per i cittadini.

4.5. Le modifiche degli allegati fanno seguito a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e/o a modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali. Il Comitato ritiene che l'aggiornamento degli allegati sia di estrema importanza per garantire, nella pratica, i diritti sociali dei cittadini. Auspica quindi che il dibattito all'interno del Consiglio sull'allegato II bis si concluda quanto prima, in modo che la proposta possa entrare in vigore.

5. Conclusioni

Il Comitato economico e sociale europeo esprime parere favorevole alla proposta di riforma dei due regolamenti in oggetto. Le modifiche proposte sono motivate da un'esigenza di chiarezza e di trasparenza e contribuiscono a rafforzare sia la tutela giuridica che la protezione sociale dei cittadini.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH
